REGOLAMENTO (CEE) N. 859/72 DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 1972

relativo al regime applicabile a taluni ortofrutticoli originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la Convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità [1] prevede che, per i prodotti agricoli che sono oggetto di un'organizzazione comune dei mercati e quando sussista un interesse economico di detti Stati per l'esportazione dei prodotti in questione, la Comunità stabilisce per i prodotti originari di tali Stati un regime all'importazione più favorevole del regime generale applicabile agli stessi prodotti originari dei paesi terzi ;

considerando che la decisione del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea [2], prevede disposizioni identiche per i prodotti agricoli originari di tali paesi e territori ;

considerando che le importazioni di ortofrutticoli nella Comunità sono soggette ai dazi della tariffa doganale comune e che nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati in tale settore sono previste disposizioni per i relativi scambi con i paesi terzi ;

considerando che per adempiere gli obblighi della Comunità nei confronti degli Stati, paesi e territori associati è opportuno esonerare dai dazi doganali, all'atto dell'importazione nella Comunità, i prodotti in questione, originari di detti Stati, paesi e territori, a seconda dei casi durante una parte dell'anno o per tutta la durata di esso ;

considerando che gli Stati associati sono stati consultati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I sottoelencati prodotti originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare, sono importati nella Comunità in esenzione da dazi doganali :

07.01 Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati :

F. Legumi da granella, sgranati o in baccello :

ex I. Piselli :

dal 1° agosto al 29 febbraio

ex II. Fagiolini :

dal 1° dicembre al 30 aprile

III. altri

S. Pimenti e peperoni dolci :

dal 1° dicembre al 30 aprile

T. altri :

— Melanzane :

dal 1° novembre al 29 febbraio

— Zucche e zucchine :

dal 1° ottobre al 31 marzo

— Sedani da erbucce o a coste :

dal 1° maggio al 31 ottobre

— non nominati altrove

08.08 Bacche fresche :

E. Papaie

F. altri :

— Frutti della passione

[1] GU n. L 282 del 28. 12. 1970, pag. 2.
[2] GU n. L 282 del 28. 12. 1970, pag. 83.

08.09 Altre frutta fresche :	
— Meloni e simili :	
dal 1° settembre al 31 marzo	
— non nominati altrove	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1972.

Esso si applica fino al 31 gennaio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN